

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Sì alla competenza del giudice di pace questioni in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, anche dopo la riforma Cartabia

Sussiste la competenza del giudice di pace per lo speciale procedimento previsto in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (come in precedenza si riconosceva per il conciliatore ed il pretore), non essendo la riserva di collegialità un tratto essenziale di tale procedimento (come, del resto, convalida la scelta per la monocraticità del tribunale da ultimo operata con il D.Lgs. n. 149 del 2022, nelle forme del rito semplificato di cognizione ora regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile, norme in parte a loro volta richiamate dall'art. 320, comma 3, per la trattazione della causa davanti al giudice di pace).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 29.03.2023, n. 8929

...omissis....

L'avvocato A..... ha proposto ricorso, articolato in unico motivo, avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Palermo n. 3....ubblicata il 22 marzo 2021.

L'intimat... non ha svolto attività difensive.

L'avvocato A..... propose ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 innanzi al Giudice di pace di Palermo per ottenere la liquidazione dei compensi professionali a norma della l. n. 794 del 1942, art. 28, inerenti ad alcune procedure monitorie intraprese presso quello stesso ufficio quale codifensore del (.....L'adito Giudice di pace di Palermo con l'ordinanza del 22 marzo 2021 ha "rigettato per l'incompetenza del giudice" il ricorso avanzato dall'avvocato A.A., evidenziando che le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, anche per l'opera prestata nei giudizi davanti al giudice di pace, sono soggette al rito sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e sono perciò trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, in quanto rivolto avverso pronuncia appellabile e non ricorribile per cassazione, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., venne fissata l'adunanza della camera di consiglio in data 10 giugno 2022. La ricorrente presentò memoria in prossimità di tale adunanza.

Il Collegio affermò, tuttavia, che non ricorresse l'ipotesi prevista dall'art. 375, comma 1, numero 1, c.p.c. La causa, perciò, con ordinanza interlocutoria n. 21913/2022, venne rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice e rinviata a nuovo ruolo.

Il ricorso è stato quindi deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 8, comma 8).

Motivi della decisione

1.L'unico motivo del ricorso dell'avvocato deduce la violazione della l. n. 794/1942, artt. 28 (come sostituito dal d. lgs. n. 150/2011, art. 34 comma 16 lett. a) e 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, per l'esclusione della competenza del Giudice di pace. La censura richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4247 del 2020.

2. Occorre premettere che la ricorrente ha introdotto il giudizio per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato con le forme del rito sommario speciale ex d. lgs. n. 150 del 2011, art. 14. L'adito Giudice di pace ha "rigettato per incompetenza" il ricorso, affermando che la causa era soggetta al rito sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e doveva perciò essere decisa dal tribunale in composizione collegiale.

Avuto riguardo alla qualificazione esplicita dell'azione compiuta dallo stesso giudice e al contenuto declinatorio della competenza del provvedimento, l'ordinanza del 22 marzo 2021 del Giudice di pace di Palermo deve intendersi non appellabile, ma ricorribile per cassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 4, nella formulazione applicabile vigente *ratione temporis* (antecedente alla modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2022, con la decorrenza stabilita dall'art. 35 del medesimo decreto), neppure applicandosi nei giudizi davanti ai giudici di pace gli artt. 42 e 43 c.p.c. sul regolamento, necessario o facoltativo, di competenza (art. 46 c.p.c.).

2.1. Già l'ordinanza n. 5991 del 2020 resa da questa Corte aveva ritenuto ricorribile per cassazione, e non appellabile, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 4, la decisione del giudice di pace sull'opposizione contro decreto ingiuntivo riguardante il pagamento di prestazioni professionali dell'avvocato in sede giudiziale civile.

2.2. Un più remoto precedente reputò ricorribile per cassazione, data la sua natura decisoria, il provvedimento con cui il giudice adito, pur dichiarando la propria incompetenza, aveva rigettato l'istanza dell'avvocato per la liquidazione di spese, diritti ed onorari dovutigli dal proprio cliente ex L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, in quanto dichiarato dalla legge, nella formulazione all'epoca vigente, espressamente non impugnabile (Cass. n. 4215 del 1983).

3. Il ricorso dell'avvocato.....è fondato alla stregua dei principi enunciati nelle sentenze n. 4485 del 2018 e n. 4247 del 2020 rese dalle Sezioni Unite di questa Corte.

3.1. Le controversie previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, nella formulazione applicabile *ratione temporis*. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.

La competenza - non inderogabile - indicata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2, concerne specificamente l'ipotesi, quale quella in esame, in cui l'attore agisce con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. rivolto all'ufficio presso il quale ha svolto la propria opera.

3.2. La sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2014, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, in riferimento alla Cost., art. 76, nella parte in cui rispettivamente prevedono la competenza del tribunale in composizione collegiale e l'inconvertibilità nel rito ordinario, affermò che la riserva di collegialità del tribunale si conformava al criterio direttivo posto dalla legge delega n. 69 del 2009, art. 54, comma 4, lett. a), alla luce di quanto disposto dall'art. 50-bis c.p.c. e dalla L. n. 794 del 1942, art. 29, mentre la non convertibilità del rito sommario in ordinario era a sua volta conforme alla legge delega, art. 54, comma 4, lett. b), n. 2.

3.3. Le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale non escludono, quindi, la sussistenza della competenza del giudice di pace per lo speciale procedimento previsto in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (come in precedenza si riconosceva per il conciliatore ed il pretore), non essendo la riserva di collegialità un tratto essenziale di tale procedimento (come, del resto, convalida la scelta per la monocraticità del tribunale da ultimo operata con il D.Lgs. n. 149 del 2022, nelle forme del rito semplificato di cognizione ora regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile, norme in parte a loro volta richiamate dall'art. 320, comma 3, per la trattazione della causa davanti al giudice di pace).

4. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:

il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dalla L. n. 794 del 1942, n. 794, art. 28 e regolate dal rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

5. Conseguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Palermo in persona di diverso magistrato, che riesaminerà la causa uniformandosi ai richiamati principi e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Palermo in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2023

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
